Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74 — **ROMA - Lunedì, 24 luglio 1933 - ANNO XI** — **Numero 170**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 giugno 1933, n. 854.

Approvazione del piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città di Foggia e del regolamento tecnico per la sua attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città di Foggia adottato con deliberazione del podestà del 31 dicembre 1931, n. 4899, ed esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'assemblea generale del 28 marzo 1933, anno XI.

Un esemplare di tale piano, costituito da una planimetria in iscala 1:1000, suddivisa in 19 fogli, munito del visto del Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

È approvato il regolamento annesso alla presente legge (allegato *A*), contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore, il quale regolamento, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali, secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il comune di Foggia provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni od a vincolo.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del comune di Foggia a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 3.

Per l'occupazione delle aree necessarie alla esecuzione del piano regolatore il Comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari a norma delle disposizioni della presente legge e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal comune di Foggia preventivi accordi con le Amministrazioni competenti.

Art. 4.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, l'occupazione dei quali giovi ad integrare la finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendono essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà, singolarmente se proprietari della intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e d'igiene vigenti nel Comune stesso.

Art. 5.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati, è determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile catastale netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati, capitalizzato ad un saggio dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione della indennità di espropriazione i periti debbono riferirsi al puro valore dell'immobile, considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno e debbono escludere qualsiasi coefficiente di valore che fosse realizzabile direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente in dipendenza o conseguenza dell'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Nel determinare l'indennità per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme dell'art. 13.

Art. 6.

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 7.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il prefetto della provincia di Foggia in seguito a richiesta del comune di Foggia, dispone perchè in contraddittorio col Comune stesso, e coi rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza e in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 4 della presente legge, sentito ove occorra un tecnico da lui scelto, nell'albo degli ingegneri della provincia di Foggia, determinerà la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile, per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa. Tale provvedimento sarà notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione della indennità il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del prefetto dovrà essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'ufficio delle ipoteche, e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto terrà luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati potranno proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo saranno trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione dovranno applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'art. 5 della presente legge.

Art. 8.

Tutte le costruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano compiute entro il termine stabilito per la esecuzione dei piani esecutivi, godranno della esenzione venticinquennale della imposta e delle sovraimposte comunale e provinciale dei fabbricati.

Art. 9.

Il comune di Foggia è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore, contributi di miglioria, nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 10.

I proprietari delle nuove costruzioni le quali debbono essere dotate di portici, hanno l'obbligo senza indennizzo di sorta di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi suindicati.

Art. 11.

La tassa di registro e la tassa di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà per l'esproprio e l'acquisto da parte del comune di Foggia dei fabbricati da demolirsi per la esecuzione del piano regolatore, è stabilita nella misura fissa di lire 10 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Art. 12.

Il Governo del Re ha facoltà di approvare con Regio decreto e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le parziali modificazioni del piano che nel corso della sua attuazione il Comune riconoscerà opportune.

Art. 13.

Il presente piano di massima non ha limiti di durata.

Per l'esecuzione dei piani particolareggiati è assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione. Nella deliberazione podestarile di adozione del piano particolareggiato dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno compiersi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla pubblicazione del decreto di approvazione. Prima della deliberazione podestarile di cui sopra, sarà consentito ai proprietari degli stabili colpiti dal piano, la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e manutenzione a suo esclusivo giudizio.

In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone le quote di deprezzamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

ALLEGATO *A*.

Regolamento contenente le norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore della città di Foggia.

Art. 1.

Gli edifici prospicienti strade o piazze della larghezza di metri otto o più debbono avere almeno tre piani compreso il terreno, e ciò nei limiti di altezza previsti dal regolamento edilizio, salvo speciali deroghe che fossero consentite caso per caso dall'autorità comunale.

Art. 2.

In caso di rifabbrica o di radicale rifacimento degli stabili il Comune può senz'altro imporre la rettifica di allineamenti tortuosi allo scopo di uniformarli all'allineamento generale delle strade e in ogni caso per una profondità non superiore ad un metro.

Art. 3.

Quando per effetto dell'esecuzione di un piano regolatore una parte di un edificio venga ad essere offerta alla pubblica vista, e costituisca, a giudizio del Comune, un deturpamento che torni a disdoro della città, particolarmente nei riguardi dell'importanza che vengono ad assumere i luoghi per effetto dell'esecuzione del piano, è in facoltà del Comune intimare ai proprietari di variare i prospetti secondo un progetto da approvarsi dal Comune.

Il Comune può imporre l'esecuzione del rifacimento entro un termine stabilito.

In caso di rifiuto il Comune ha la facoltà di procedere all'esproprio dell'intero edificio, corrispondendo una indennità determinata secondo le norme contenute nella presente legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

REGIO DECRETO 29 giugno 1933, n. 855.

Inclusione dell'abitato di Certaldo tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Certaldo, in provincia di Firenze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 91. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 giugno 1933, n. 856.

Proroga relativa al saggio dell'interesse per operazioni di mutui e di conti correnti che riguardano l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 25 febbraio 1932, nn. 167 e 210, con i quali furono prorogate fino a 31 dicembre 1932-XI rispettivamente le disposizioni dei Nostri decreti 17 ottobre 1930, n. 1453, e 18 settembre 1930, n. 1387, relative al saggio dell'interesse per operazioni di mutui e di conti correnti che riguardano l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;
Ritenuta la opportunità di ulteriormente prorogare le disposizioni suddette;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per la guerra, per l'agricoltura e le foreste, e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni dei Nostri decreti 18 settembre 1930, numero 1387, e 17 ottobre 1930, n. 1453, sono prorogate fino al 31 dicembre 1933-XII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — GAZZERA — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 93. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 giugno 1933, n. 857.

19ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 29 giugno 1933-XI, sul decreto che autorizza una 19ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33.

MAESTÀ,

Al fine di dotare la Regia calcografia di un rame riproducente l'effigie di S. E. il Capo del Governo, verrà prossimamente indetto, dal Ministero dell'educazione nazionale, apposito concorso fra artisti incisori.

La spesa all'uopo occorrente è stata prevista in L. 50.000 che vengono assegnate al bilancio del predetto Ministero, per l'esercizio 1932-33, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che ho l'onore di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33 sono disponibili L. 551.320;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 233 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1932-33, è autorizzata una 19ª prelevazione nella somma di L. 50.000 da inscrivere al capitolo di nuova istituzione n. 155-VII: « Spese per il concorso nazionale fra artisti incisori per la riproduzione dell'effigie di S. E. il Capo del Governo », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario medesimo.
Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, *foglio* 88. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 luglio 1933, n. 858.
Autorizzazione della spesa di L. 10.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie e urgenti nella provincia di Udine.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di eseguire nella provincia di Udine alcuni lavori di conto dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 10.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie e urgenti nella provincia di Udine.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze provvederà con propri decreti alla iscrizione della somma di L. 10.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1933-34.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, *foglio* 103. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 giugno 1933, n. 859.
Provvedimenti relativi all'Istituto per la ricostruzione industriale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, con cui venne costituito l'Istituto per la ricostruzione industriale;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme speciali per la liquidazione delle gestioni affidate alla Sezione smobilizzi dell'Istituto predetto;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale provvederà ad estinguere con propri mezzi tutte le residuali passività della Banca italiana di sconto, in liquidazione, con sede in Roma, della Società anonima Gio. Ansaldo & C., in liquidazione, con sede in Genova, della Società finanziaria per l'industria e il commercio, con sede in Roma, e della Banca agricola italiana, in liquidazione, con sede in Torino, anche in eccedenza del valore ricuperabile dalle attività sociali, la cui realizzazione sarà curata dalla Sezione smobilizzi nel proprio esclusivo interesse.
Nulla è dovuto ai possessori delle azioni della Banca italiana di sconto, della Società finanziaria per l'industria e il commercio e della Banca agricola italiana.
Ai possessori delle azioni della Società anonima Gio. Ansaldo & C., i quali ne facciano richiesta entro sei mesi dal-

l'entrata in vigore del presente decreto, la Sezione smobilizzi industriali corrisponderà L. 2,50 per ciascuna azione.

Art. 2.

Tutte le azioni in corso contro le società indicate nel precedente articolo continueranno a svolgersi in confronto esclusivo della Sezione smobilizzi industriali.

Nessuna nuova domanda avente per oggetto diritti di qualsiasi natura contro le società indicate nel precedente articolo è ammessa se l'azione relativa non sia proposta entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto in confronto esclusivo della Sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

Rimangono ferme, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 11 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1153, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 750, convertito in legge con la legge 13 dicembre 1928, n. 3048.

Art. 3.

Le notificazioni giudiziali ed il rilascio delle copie di atti a richiesta della Sezione smobilizzi industriali si considerano come fatti nell'interesse dello Stato.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni, quando, a suo giudizio insindacabile, ravvisi ricorrere motivi di interesse pubblico, ha facoltà di autorizzare l'Istituto per la ricostruzione industriale a rilevare partecipazioni azionarie e finanziarie e di disporre la liquidazione secondo le norme del presente decreto delle società, anche se già in istato di ordinaria liquidazione, nelle quali la Sezione smobilizzi industriali abbia partecipazione di oltre la metà del capitale.

Il decreto Ministeriale di liquidazione nomina un commissario liquidatore e ne determina le indennità, che fanno carico alla liquidazione.

Il decreto medesimo è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e produce effetto dal giorno della pubblicazione.

Nelle stesse forme può essere disposta dal Ministro per le finanze la sostituzione del commissario liquidatore.

Art. 5.

Il decreto Ministeriale che ordina la liquidazione impedisce la successiva dichiarazione del fallimento.

Se le società, all'atto in cui vengono poste in liquidazione, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 683 del Codice di commercio, il Tribunale civile nella cui giurisdizione esse hanno sede, d'ufficio o su istanza del commissario liquidatore, ne dichiara lo stato di cessazione dei pagamenti.

La sentenza determina il giorno, non anteriore ai due anni, in cui la cessazione dei pagamenti ebbe luogo. Essa non arresta la procedura di liquidazione, che continua con le norme del presente decreto, ma rende applicabili le disposizioni degli articoli 707, capoverso, 708, 709, 710, 711 del Codice di commercio e 9, 2° comma, della legge 10 luglio 1930, n. 995, e produce, dalla data in cui la società è stata posta in liquidazione, gli effetti indicati nell'art. 700 del Codice di commercio.

La sentenza rende altresì applicabili le disposizioni relative ai reati in materia fallimentare; a tal fine il presidente del Tribunale deve trasmettere entro ventiquattro ore al procuratore del Re copia della sentenza e il commissario liquidatore deve informarlo delle principali cause e circostanze del dissesto, fornendogli inoltre tutti gli elementi e le notizie di cui sia richiesto.

Gli interessati hanno diritto di fare opposizione alla sentenza avanti allo stesso Tribunale che l'ha proferita entro 30 giorni dall'affissione di essa alla porta esterna del Tribunale.

L'opposizione è proposta in contraddittorio del commissario liquidatore ed è decisa insieme con i reclami di cui all'art. 10, ultimo comma, nei modi fissati negli articoli 11 e 12.

Art. 6.

La liquidazione è regolata dalle norme del presente decreto; per quanto non è da questo previsto sono applicabili le disposizioni del Codice di commercio sulla liquidazione delle società.

Il commissario liquidatore ha la rappresentanza legale della società e procede a tutte le operazioni della liquidazione sotto la vigilanza della Sezione smobilizzi industriali.

Il commissario liquidatore, tosto che abbia assunto il suo ufficio, deve formare l'inventario e ricevere la consegna dei libri, delle carte e del patrimonio della società. Alla formazione dell'inventario e alle consegne assiste un incaricato della Sezione smobilizzi industriali.

Qualora, per mancato intervento degli amministratori o liquidatori cessati di carica, o per mancato accordo od altre ragioni, non sia possibile la formazione consensuale dell'inventario o l'effettuazione delle consegne, sarà provveduto di autorità e con l'assistenza di un Regio notaio dal commissario liquidatore, il quale, occorrendo, richiederà l'intervento della forza pubblica.

Il conto degli amministratori o liquidatori cessati, relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio approvato dai soci, è reso al commissario liquidatore.

Questi è tenuto a presentare annualmente alla Sezione smobilizzi industriali una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale dell'azienda.

Art. 7.

Il commissario liquidatore realizza l'attivo della società.

Per la vendita a trattative private dei beni immobili è richiesta a pena di nullità l'approvazione della Sezione smobilizzi industriali.

L'azione sociale di responsabilità contro i cessati amministratori, direttori, liquidatori e sindaci può essere esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione della Sezione smobilizzi industriali.

I fondi anche temporaneamente disponibili debbono essere depositati presso l'Istituto di emissione.

Art. 8.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto Ministeriale che ordina la liquidazione non possono essere intrapresi o proseguiti per alcun titolo atti di esecuzione forzata ed atti cautelativi sui beni delle società poste in liquidazione, nè possono essere inscritte ipoteche sugli immobili od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle società medesime.

Art. 9.

Il commissario liquidatore, in base ai libri contabili e ai documenti della società, procede alla formazione dell'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme a ciascuno dovute; tuttavia è in facoltà degli aventi diritto di presentare

entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione i documenti atti a dimostrare l'esistenza, la specie e l'ammontare dei loro crediti.

I debiti a scadenza obbligatoria della società e quelli, la scadenza dei quali è rimessa alla volontà della medesima, si intendono scaduti per effetto del decreto di liquidazione.

Se la società sia conduttrice d'immobili per i bisogni del suo commercio e il contratto debba continuare oltre tre anni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione, il commissario liquidatore ha facoltà di chiederne lo scioglimento mediante il pagamento di un giusto compenso.

Non possono essere promossi contro le società poste in liquidazione giudizi per l'accertamento di ragioni di credito verso le stesse, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 10.

Il commissario liquidatore, trascorso il termine di cui all'articolo precedente per la documentazione dei crediti da parte degli aventi diritto e non oltre trenta giorni successivi, presenta, per l'approvazione, alla Sezione smobilizzi industriali, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi.

L'elenco è depositato nella cancelleria del Tribunale civile del luogo dove ha sede la società e pubblicato integralmente nel foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai creditori, ai quali sia stato negato in tutto o in parte il riconoscimento dei crediti pei quali presentarono la documentazione, il commissario liquidatore, prima della pubblicazione dell'elenco nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, comunica la determinazione presa nei loro riguardi mediante lettera raccomandata.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione i creditori possono proporre i loro reclami con atti depositati nella cancelleria del Tribunale civile, previa notifica al commissario liquidatore.

Art. 11.

I reclami debbono essere decisi in unico giudizio.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il presidente del Tribunale, su richiesta del commissario liquidatore, stabilisce la sezione e l'udienza per la discussione della causa. L'udienza non potrà aver luogo prima che siano trascorsi almeno quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Il provvedimento del presidente del Tribunale è reso noto a tutti gli interessati mediante affissione alla porta esterna del Tribunale medesimo per i quindici giorni precedenti l'udienza.

Quando le parti ne facciano richiesta può essere disposto un rinvio e possono essere fissati i termini per la comunicazione preventiva delle conclusioni e dei documenti.

Non sono ammessi altri differimenti nè comparizioni tardive.

La mancata comparizione dei reclamanti priva di effetti il reclamo.

Art. 12.

Le sentenze pronunziate nel giudizio di cui all'articolo precedente fanno stato anche riguardo ai non intervenuti.

Esse sono affisse alla porta esterna del Tribunale a cura del cancelliere.

L'appello deve essere proposto entro quindici giorni dall'affissione, con citazione a comparire avanti la Corte d'appello in un termine non maggiore di quindici giorni nè minore di cinque, a pena di nullità.

La Corte d'appello riunisce nell'ultima udienza fissata i diversi gravami, che decide con unica sentenza.

Al giudizio d'appello si applicano le disposizioni degli ultimi tre capoversi dell'articolo precedente.

Il termine per il ricorso in Cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza d'appello ed è abbreviato della metà.

Art. 13.

Il commissario liquidatore, previa autorizzazione della Sezione smobilizzi industriali, può eseguire parziali distribuzioni agli aventi diritto, anche prima che siano realizzate tutte le attività ed accertate tutte le passività.

Art. 14.

Compiuta la liquidazione dell'attivo ed accertato il passivo per mancanza o decadenza dei reclami contro l'elenco di cui all'art. 10 o per intervenuto giudicato sui reclami stessi, il commissario liquidatore redige il bilancio finale e il piano di riparto, che, previa approvazione della Sezione smobilizzi industriali, sono depositati nella cancelleria del Tribunale civile.

Dell'avvenuto deposito è data notizia agli interessati mediante pubblicazione di un avviso nel foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* del Regno; entro i quindici giorni successivi gli aventi interesse possono proporre i loro reclami, mediante atti depositati nella cancelleria del Tribunale civile, previa notifica al commissario liquidatore.

Alla decisione dei reclami contro il bilancio finale e il piano di riparto sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 11.

Con la sentenza che decide i reclami il Tribunale approva il bilancio finale e, previe le variazioni eventualmente necessarie, rende esecutivo il piano di riparto. Alla sentenza si applicano le disposizioni dell'art. 12.

Divenuto definitivo il piano di riparto il commissario liquidatore ne dà notizia mediante avviso pubblicato nel foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* del Regno e distribuisce l'attivo in conformità del piano medesimo. Le somme non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra sono depositate alla Cassa depositi e prestiti al nome degli aventi diritto.

Compiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito di cui al comma precedente, i libri della società sono depositati nella cancelleria del Tribunale civile per esservi conservati per cinque anni.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 104. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 giugno 1933.

Messa in liquidazione del Sindacato Subalpino Infortuni di Torino e nomina dei liquidatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto lo statuto in vigore del Sindacato Subalpino Infortuni con sede a Torino approvato con decreto Ministeriale 4 dicembre 1928 e modificato con decreto Ministeriale 14 gennaio 1932;

Veduto il verbale dell'assemblea generale dei delegati del Sindacato predetto tenutasi il 3 maggio 1933;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1933 il Sindacato Subalpino Infortuni con sede a Torino è posto in liquidazione, in conformità dell'art. 2 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, sono nominati liquidatori del Sindacato predetto i signori ing. comm. Alcide Bona, on. comm. Silvio Ferracini e ing. gr. uff. Prospero Peyron, con la facoltà di agire tanto unitamente quanto separatamente nell'adempimento del loro mandato.

Art. 3.

I liquidatori predetti hanno tutti i poteri spettanti a norma di legge e dello statuto agli organi deliberativi ed esecutivi del disciolto Sindacato e, nell'adempimento del loro compito, si uniformeranno a quanto è stabilito dall'art. 3 del citato R. decreto 29 maggio 1933, n. 516.

Il compenso dovuto ai liquidatori, a carico del Sindacato, sarà determinato al termine della gestione liquidatrice con provvedimento del Ministro per le corporazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 22 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1933 - *Anno XI*
Registro n. 2 *Corporazioni, foglio n.* 5. — BERRUTI.

(5230)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1933.

Calendario venatorio estivo-autunnale per l'annata 1933-34.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1933, con il quale si è provveduto alla suddivisione del Regno in compartimenti venatori;

Sentita la Commissione venatoria centrale, nonchè le Commissioni venatorie provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 1 del decreto Ministeriale 15 luglio 1932-X, circa l'approvazione e la esecutività delle carte geografiche faunistiche, in corso di pubblicazione, nonchè il disposto dell'art. 13 del ricordato testo unico, per quanto riguarda la indicazione delle specie di selvaggina che possono formare oggetto di esercizio venatorio, nelle singole zone l'esercizio della caccia per l'annata 1933-34, ha luogo, nei rispettivi Compartimenti, secondo il seguente calendario:

1° *Compartimento* (Torino, Cuneo, Aosta, Vercelli, Alessandria, Novara):

Zona 1ª:
apertura: 3 settembre;
chiusura: 17 dicembre.

Zone 2ª e 5ª:
apertura generale unificata: 27 agosto;
chiusura: secondo la legge.

L'uso dei segugi, in Zona 1ª, è consentito dal 3 settembre al 17 dicembre; nelle Zone 2ª e 4ª, dal 1° ottobre al 31 dicembre.

La caccia al cervo, daino e cinghiale, è consentita dal 1° novembre al 17 dicembre.

La caccia al camoscio, limitatamente nei territori alpini, compresi tra il Monte Rosa, il Lago Maggiore e il Confine svizzero, è consentita dal 10 al 30 settembre.

2° *Compartimento* (Milano, Varese, Como, Sondrio, Pavia, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Verona, Vicenza, Belluno, Treviso).

Zona 1ª:
apertura: 3 settembre;
chiusura: 21 dicembre.

Zona 2ª:
apertura caccia alle quaglie, tortore, passeracei, palmipedi e trampolieri: 13 agosto;
apertura generale: 3 settembre;
chiusura: secondo la legge.

Zona 4ª:
apertura generale: 3 settembre;
chiusura: secondo la legge.

Zona 5ª:
apertura palmipedi e trampolieri: 13 agosto;
apertura generale: 3 settembre;
chiusura: secondo la legge.

La caccia al capriolo (maschio) è consentita, in terreno libero, dal 1° ottobre al 7 novembre.

La caccia alla lepre, nelle Zone 2ª, 4ª e 5ª, è consentita dal 1° ottobre al 31 dicembre e l'uso dei segugi, nelle predette zone, è limitato allo stesso periodo.

3° *Compartimento* (Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza).

Zona 2ª:
apertura caccia alle quaglie, tortore, passeracei, palmipedi e trampolieri: 13 agosto;

apertura generale: 27 agosto;
chiusura: secondo la legge.

Zona 4ª:
apertura generale: 27 agosto;
chiusura: secondo la legge.

Zona 5ª:
apertura caccia palmipedi e trampolieri: 13 agosto;
apertura generale: 27 agosto;
chiusura: secondo la legge.

4° *Compartimento* (Trento, Bolzano).
apertura generale: 3 settembre;
chiusura generale: 15 dicembre.

5° *Compartimento* (Trieste, Gorizia, Fiume, Pola).

Zona 1ª:
apertura generale: 3 settembre;
chiusura: 15 dicembre.

Zona 2ª:
apertura caccia alle quaglie, tortore, passeracei, palmipedi e trampolieri: 13 agosto;
apertura generale: 3 settembre;
chiusura: secondo la legge.

Zona 5ª:
apertura caccia palmipedi e trampolieri: 13 agosto;
apertura generale: 3 settembre;
chiusura: secondo la legge.

6° *Compartimento* (Venezia, Udine, Padova, Rovigo, Ferrara).

Zona 1ª:
apertura generale: 15 settembre;
chiusura generale: 21 dicembre.

Zone 2ª e 6ª:
apertura caccia alle quaglie, tortore, passeracei, palmipedi e trampolieri: 13 agosto;
apertura generale: 15 settembre;
chiusura caccia alla selvaggina nobile stanziale, in terreno libero: 30 novembre;
chiusura alle altre specie: secondo la legge.

Zona 5ª:
apertura caccia palmipedi e trampolieri: 13 agosto;
apertura generale: 15 settembre;
chiusura caccia alla selvaggina nobile stanziale, in terreno libero: 30 novembre;
chiusura alle altre specie: secondo la legge.

7° *Compartimento* (Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, Pescara, Teramo, Ravenna, Forlì).

Zone 2ª, 3ª e 6ª:
apertura caccia alle quaglie, tortore, passeracei, palmipedi e trampolieri: 13 agosto;
apertura generale: 27 agosto;
chiusura: secondo la legge.

Zona 5ª:
apertura caccia palmipedi e trampolieri: 13 agosto;
apertura generale: 27 agosto;
chiusura: secondo la legge.

8° *Compartimento* (Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Matera).

Zone 3ª e 6ª:
apertura caccia alle quaglie, tortore, passeracei, palmipedi e trampolieri: 13 agosto;
apertura generale: 27 agosto;
chiusura: secondo la legge.

Zona 5ª:
apertura caccia palmipedi e trampolieri: 13 agosto;
apertura generale: 27 agosto;
chiusura: secondo la legge.

9° *Compartimento* (Genova, Imperia, Savona, La Spezia).

Zona 1ª:
apertura generale: 3 settembre;
chiusura: 21 dicembre.

Zone 3ª e 6ª:
apertura generale unificata: 3 settembre;
chiusura: secondo la legge.

Zona 4ª:
apertura generale: 3 settembre;
chiusura: secondo la legge.

La caccia al cinghiale è consentita, nella Zona 1ª, dal 1° novembre al 21 dicembre; nelle Zone 3ª, 4ª e 6ª, dal 1° novembre al 31 dicembre.

10° *Compartimento* (Firenze, Pistoia, Arezzo, Siena, Viterbo).

Zone 3ª, 5ª e 6ª:
apertura generale unificata: 27 agosto;
chiusura: secondo la legge.

Zona 4ª:
apertura generale: 27 agosto;
chiusura: secondo la legge.

11° *Compartimento* (Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto, Carrara).

Zone 3ª, 5ª e 6ª:
apertura generale unificata: 27 agosto;

Nel padule e lago di Massaciuccoli, padule di Viareggio e Massarosa, padule di Vecchiano, padule di Porta e Montignoso e padule di Grosseto, la caccia si apre il 13 agosto alle quaglie, tortore, passeracei, palmipedi e trampolieri nelle località appartenenti alle Zone 3ª e 6ª e limitatamente ai palmipedi e trampolieri in quelle appartenenti alla Zona 5ª;
chiusura: secondo la legge.

Zona 4ª:
apertura generale: 27 agosto;
chiusura: secondo la legge.

12° *Compartimento* (Roma, Frosinone, Aquila, Rieti, Perugia, Terni).

Zone 3ª, 5ª e 6ª:
apertura generale unificata: 27 agosto.
chiusura: secondo la legge.

Zona 4ª:
apertura generale: 27 agosto;
chiusura: secondo la legge.

Nella provincia di Aquila, l'apertura generale ha luogo il 15 settembre. La caccia alle quaglie, tortore, passeracei, palmipedi e trampolieri, limitatamente negli altipiani del Cavaliere e del Fucino, nei piani Palentini, nella conca di Aquila, nell'altipiano di Campotosto e di Montereale, nell'altipiano di Cinquemiglia e nel piano di Sulmona, si apre, però, il 27 agosto.

13° *Compartimento* (Benevento, Avellino, Potenza).

Zone 3ª, 5ª e 6ª:
apertura generale unificata: 27 agosto;
chiusura: secondo la legge.

Zona 4ª:
apertura generale: 27 agosto;
chiusura: secondo la legge.

14° *Compartimento* (Napoli, Salerno, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria).

Zone 3ª, 5ª e 6ª:
apertura generale unificata: 27 agosto;
chiusura: secondo la legge.

Zona 4ª:
apertura generale: 27 agosto;
chiusura: secondo la legge.

15° *Compartimento* (Palermo, Siracusa, Messina, Catania, Trapani, Caltanissetta, Agrigento, Enna, Ragusa).

Zone 3ª, 5ª e 6ª:
apertura generale unificata: 27 agosto;
chiusura: secondo la legge.

Zona 4ª:
apertura generale: 27 agosto;
chiusura: secondo la legge.

Per la Zona 6ª delle provincie di Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, e nelle località della Zona 3ª che saranno designate dalle rispettive Commissioni venatorie provinciali, la caccia alle quaglie, tortore, passeracei, palmipedi e trampolieri si apre il 13 agosto.

16° *Compartimento* (Cagliari, Nuoro, Sassari).

Zone 3ª, 5ª e 6ª:
apertura generale unificata: 27 agosto;
chiusura: secondo la legge.

Zona 4ª:
apertura generale: 27 agosto;
chiusura: secondo la legge.

La caccia ai palmipedi si apre dovunque il 1° novembre; la caccia alla pernice sarda e alla lepre si chiude dovunque il 5 novembre.

Art. 2.

Con la dizione *apertura generale unificata* si è inteso riunire in una sola data la duplice apertura, risultante dal combinato disposto degli articoli 12 e 13 del ricordato testo unico.

Art. 3.

L'uccellagione si apre dovunque l'8 settembre. È fatta eccezione per la *quagliara* che può essere esercitata a partire dalla data di apertura della caccia alla quaglia, stabilita per le singole zone di ciascun compartimento.

Resta vietata la uccellagione vagante col vischio.

Art. 4.

In provincia di Sassari il cinghiale non è più annoverato tra gli animali nocivi.

La selvaggina nobile stanziale uccisa in Sardegna non può essere portata fuori che nel limite di 20 pernici e un capo di ogni altra specie per ogni cacciatore che si presenti agli uffici addetti, con la licenza di caccia e con il fucile.

Ogni altra forma di esportazione è vietata.

Art. 5.

Nelle località in cui si esercita l'industria della pesca, gli aironi (*Ardea purpurea* e *Ardea cinerea*) ed i marangoni sono considerati animali nocivi.

Il coniglio selvatico rimane annoverato tra gli animali nocivi.

Nella Sicilia rimane, invece, annoverato tra la selvaggina nobile stanziale, fatta eccezione per le Isole Egadi, nelle quali è considerato nocivo.

I corvi, cornacchie e taccole (corvidi) restano annoverati tra gli animali nocivi.

Art. 6.

È sempre vietata la caccia e la cattura di specie non appartenenti alla fauna locale ed introdotte a scopo di acclimazione e limitatamente al periodo dell'acclimazione stessa, secondo l'elenco che ciascuna Commissione venatoria provinciale indicherà, eventualmente, nel manifesto annuale.

Art. 7.

Nel 1° Compartimento è vietata la caccia al beccaccino con preparazione di sito e particolari adescamenti del terreno.

Art. 8.

La caccia a *rastrello*, in terreno libero, non può essere esercitata in più di quattro persone.

Art. 9.

Fermo il disposto dell'art. 36 del testo unico, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117, circa i divieti assoluti di caccia e di cattura, per specie determinate, fino a tutto il 31 agosto 1934, rimane vietata:

1° la caccia e la cattura dell'urogallo o gallo cedrone, del gallo di monte e del francolino di monte;

2° la caccia anche dei maschi del cervo e del daino in terreno libero, in Sardegna; del cervo, daino e capriolo in terreno libero nel 12° Compartimento;

3° la caccia e la cattura dei picchi (verde, rosso maggiore, rosso mezzano, rosso minore e nero), delle cincie e dei luì di qualsiasi specie, del codibugnolo, del pendolino, del regolo, del fiorrancino, dello scricciolo, dell'usignolo e del pettirosso.

Art. 10.

Nelle nuove Provincie il commissario per l'applicazione del testo unico sulla caccia può, di volta in volta, disporre le restrizioni che appaiano necessarie ai sensi dell'art. 24 del testo unico stesso e può, altresì, assimilare, agli effetti di determinate cacce, l'una zona all'altra.

Art. 11.

Per la caccia al cinghiale, cervo e daino, in quanto non si sia diversamente stabilito, come anche per quanto altro non sia stato previsto dal presente decreto, valgono le disposizioni del ricordato testo unico.

Art. 12.

Per il periodo successivo al 31 dicembre si provvederà con altro decreto.

Roma, addì 18 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5260)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 960.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Elvidio Sopranich, nato ad Alessandria d'Egitto il 9 dicembre 1887 da Emilio e da Federica Badessich, residente a Bombay, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Soprani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese all'albo del comune di Fiume, quanto all'albo della prefettura, non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il Regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Elvidio Sopranich è ridotto nella forma italiana di « Soprani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luigia Dunsford, nata a Falmouth Comwall (Inghilterra) il 31 marzo 1899, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 9 marzo 1933 - Anno XI.

Il prefetto: DE BIASE.

(2124)

N. 8326.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Faustino Zaninich, nato a S. Domenica di Visinada il 27 dicembre 1884, da Gregorio e da Antonia Damiani, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Zanini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto nell'albo del comune di residenza del richiedente quanto all'albo della prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il Regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Faustino Zaninich è ridotto nella forma italiana di « Zanini », a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Zazulich, nata a Kukulianovo il 25 gennaio 1895, moglie;

Alessandro, nato a Fiume l'8 agosto 1914, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 25 febbraio 1933 - Anno XI.

Il prefetto: DE BIASE.

(2125)

N. 17490.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Giuseppe Puz, nato a Mattuglie il 13 marzo 1879, da Antonio e da Maria Slavich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Poggi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto nell'albo del comune di residenza del richiedente quanto all'albo della prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il Regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Puz è ridotto nella forma italiana di « Poggi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Rudan, nata a Moschiena, il 28 maggio 1881, moglie;

Eleonora, nata a Fiume, il 30 aprile 1913, figlia;

Ada, nata a Fiume, il 2 maggio 1917, figlia;

Mario, nato a Fiume, il 2 febbraio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 18 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: DE BIASE.

(2126)

N. 22088-I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduta lo domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Musian Lino Cesare in Aquileja;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 194, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Aquileja e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Musian Lino Cesare di Bortolo e di Morsut Amalia, nato a Terzo di Aquileja il 26 giugno 1897 e residente a Aquileja, frazione di Terzo, di condizione sellaio, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Musian in « Musiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Musian nata Peresin Mercede, ed al figlio Musian Alerino Edmondo, nato ad Aquileja il 9 giugno 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Udine, addì 2 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TESTA.

(2121)

N. 24015-I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Musian Bortolo fu Francesco in Aquileia;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 194, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Aquileja e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Musian Bortolo fu Francesco e della fu Contarin Domenica, nato a Terzo di Aquileja addì 4 settembre 1861, residente a Terzo di Aquileja (comune di Aquileja) di condizione sellaio tappezziere, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Musian in « Musiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Musian Amalia nata Morsut fu Francesco e fu Zampieri Regina, nata il 2 marzo 1867 in Terzo.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Udine, addì 12 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TESTA.

(2122)

N. 14884-I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Bassich Rodolfo;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 194, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Ruda e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Bassich Rodolfo figlio del fu Leonardo e della fu Maria Scocco, nato a Pola il 7 ottobre 1884 e residente a Ruda, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bassich in « Bassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Bassich nata Zanolla ed al figlio Bassich Leonardo, nato a Ruda il 21 maggio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Udine, addì 21 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TESTA.

(2123)

N. 17413.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Vasco Lucich, nato a Fiume il 6 ottobre 1880 da Giuseppe e da Giovanna Maurovich, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Lucci »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Vasco Lucich è ridotto nella forma italiana di « Lucci » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Alice Stiglich, nata a Fiume il 6 agosto 1891, moglie;
Vasco, nato a Fiume il 13 giugno 1921, figlio;
Anna Maria, nata a Fiume il 25 ottobre 1923, figlia.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno notificato dal podestà di Fiume al richie-

dente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 aprile 1933 - Anno IX

Il prefetto: DE BIASE.

(2139)

N. 8090.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signora Giovanna Dubravcich in La Rosa, nata a Fiume il 2 giugno 1906 da Guglielmo e da Genoveffa Buda, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita in quello di « De Ragusa »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Giovanna Dubravcich in La Rosa è ridotto nella forma italiana di « De Ragusa » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 12 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: DE BIASE.

(2143)

N. 4199.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Francesco Vuc, nato in Arbon (Svizzera) il 29 luglio 1910 da Francesco e da Camilla Bora, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Volini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Vuc è ridotto nella forma italiana di « Volini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 6 aprile 1933 - Anno XI

Il prefetto: DE BIASE.

(2144)

N. 3207.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Sadi Blecich, nato a Fiume il 3 luglio 1889 da Enrico e da Maria Paulovich, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bellini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Sadi Blecich è ridotto nella forma italiana di « Bellini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luigia Budicin, nata a Pola il 20 maggio 1897, moglie;
Pia, nata a Fiume il 20 settembre 1920, figlia;
Sadi, nato a Fiume il 10 maggio 1922, figlio;
Enrico, nato a Fiume il 17 ottobre 1932, figlio.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 23 maggio 1933 - Anno XI

Il prefetto: DE BIASE.

(2183)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze con lettera in data 20 luglio 1933-XI ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1933, n. 692, recante provvedimento a favore degli ex impiegati zanelliani.

(5268)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Recanati.

Con R. decreto 15 giugno 1933-XI il termine assegnato al signor rag. Zenobio Cipolloni, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Recanati, è stato prorogato al 31 agosto 1933-XI.

(5257)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 30

ATTIVO.

				Differenze con la situazione al 20 giugno 1933-XI (migliaia di lire)
Oro in cassa	L.		6.766.590.145,90	+ 21.232
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero	L.	321.184.873,91		— 22.287
Buoni del tesoro e biglietti di Banca di Stati esteri	»	35.271,55		— 27
			321.220.145,46	— 22.314
Riserva totale	L.		7.087.810.291,36	— 1.082
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato	»		1.772.798.105 —	—
Cassa	»		329.701.435,12	+ 4.931
Portafoglio su piazze italiane	»		4.648.084.446,53	+ 46.120
Effetti ricevuti per l'incasso	»		4.643.423,49	— 180
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L.	857.906.812,42		+ 197.531
Anticipazioni: su sete e bozzoli	»	189.846,95		— 14
			858.096.659,37	+ 197.517
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca	L.		1,372.138.992,02	+ 3.511
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L.	81.038.958,02		+ 66.227
altri	»	52.092.699,30		+ 8.165
			133.131.657,32	+ 74.392
Azionisti a saldo azioni	L.		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici	»		170.621.559,32	+ 424
Istituto per la Ricostruzione Industriale - Sezione Smobilizzi Industriali	»		1.153.935.972,11	+ 66.842
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale	»	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	»	107.067.676,64		—
Impiego fondo pensioni	»	235.022.148,99		— 2
Debitori diversi	»	694.825.147,60		— 106.099
			1.099.399.973,23	— 106.101
Spese	L.		84.140.200,35	+ 22.052
	L.		18.914.502.815,22	—
Depositi in titoli e valori diversi	»		27.515.816.113,96	+ 131.670
	L.		46.430.318.929,18	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		386.512.464,59	+ 424
TOTALE GENERALE	L.		46.816.831.393,77	—

Saggio normale dello sconto 4 % (dal 9 gennaio 1933-XI)

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(656)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

giugno 1933 (XI)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 giugno 1933-XI (migliaia di lire)	
Circolazione dei biglietti	L.	13.027.806.400 —	+	414.310
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	362.693.996,83	+	6.961
Depositi in conto corrente	»	713.010.927,34	—	222.374
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —		—
Totale partite da coprire	L.	14.403.511.324,17	+	198.897
Capitale	L.	500.000.000 —		—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —		—
Conti correnti vincolati	»	730.485.403,60	—	183.036
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	2.031.733.217,64	+	211.976
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno - conto corrente	»	80.893.623,17	+	1.977
Partite varie:				
Riserva speciale di proprietà degli azionisti L. 120.872.142,78				—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici » 46.000.000 —				—
Creditori diversi » 657.048.052,86			+	34.762
		823.920.195,64	+	34.762
Rendite del corrente esercizio	L.	211.459.051 —	+	43.850
Utili netti dell'esercizio precedente	»	—		—
	L.	18.914.502.815,22		—
Depositanti	»	27.515.816.113,96	+	131.670
	L.	46.430.318.929,18		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	386.512.464,59	+	424
TOTALE GENERALE	L.	46.816.831.393,77		—

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 49.21 %.

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 51.94 %.

Servizio Ragioneria: Il capo servizio: G. Rossi.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della Proprietà Intellettuale

ELENCO n. 11/1933 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
9 dicembre 1931	Soc. It. Pirelli, a Milano.	Tracciato lineare della sagomatura superficiale periferica dei cerchioni di gomma per veicoli (disegno).	10101
11 maggio 1932	Dunlop Rubler Co. Ltd., a Birmingham (Gran Bretagna).	Copertone di pneumatici per ruote di veicoli automobili (modello).	10102
14 giugno »	Luggero Pietro, a Priola (Cuneo).	Supporto con astucci di materiale trasparente per la mostra di confetti (modelo).	10103
2 luglio »	Giesecke & Devrient A. G., a Lipsia (Germania).	Testina filigranata su carta (disegno).	10104
30 giugno »	Ditta: dott. Luciano De Franco & C., a Catania.	Barattolo di latta a forma di limone per droghe in polvere (modello).	10105
5 agosto »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Doppio ingranaggio per cambio di velocità di autoveicolo (modelo).	10106
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Boccola per ingranaggio di cambio di velocità di autoveicolo (modello).	10107
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Ingranaggio per presa continua del cambio di velocità di autoveicolo (modello).	10108
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Asta per il comando di velocità di autoveicolo (modello).	10109
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Asta per il comando di velocità di autoveicolo (modello).	10110
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Asta del comando per la retromarcia per il cambio di velocità di autoveicolo (modello).	10111
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Forcella per il comando della prima e seconda velocità nei cambi di marcia degli autoveicoli (modello).	10112
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Forcella per il comando della terza e quarta velocità dei cambi di marcia di un autoveicolo (modello).	10113
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Forcella per il comando della retromarcia del cambio di velocità di autoveicolo (modello).	10114
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Tassello per ganasce di freno di autoveicolo (modello).	10115
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Ingranaggio per il comando di tachimetro di autoveicolo (modello).	10116
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Ingranaggio per il comando di tachimetro di autoveicolo (modello).	10117
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Ingranaggio per il comando di tachimetro di autoveicolo (modello).	10118
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Ingranaggio per il comando di tachimetro di autoveicolo (modello).	10119
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Ingranaggio per il comando di tachimetro di autoveicolo (modello).	10120
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Ingranaggio per il comando di tachimetro di autoveicolo (modello).	10121
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Ingranaggio per il comando di tachimetro di autoveicolo (modello).	10122

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
5 agosto 1932	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Albero per il comando del tachimetro di autoveicolo (modello).	10123
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Pignone per albero di comando del tachimetro di autoveicolo (modello).	10124
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Pignone per albero di comando del tachimetro di autoveicolo (modello).	10125
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Pignone per albero di comando del tachimetro di autoveicolo (modello).	10126
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Pignone per albero di comando del tachimetro di autoveicolo (modello).	10127
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Pignone per albero di comando del tachimetro di autoveicolo (modello).	10128
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Pignone per albero di comando del tachimetro di autoveicolo (modello).	10129
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Pignone per albero di comando del tachimetro di autoveicolo (modello).	10130
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Anello di registro per guernizione di autoveicolo (modello).	10131
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Cuscinetto per la crociera del giunto cardanico di autoveicolo (modello).	10132
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Perno per il comando delle ganasce dei freni di autoveicolo (modello).	10133
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Tamburo dei freni per ruote di autoveicolo (modello).	10134
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Crociera per il giunto cardanico della trasmissione di autoveicolo (modello).	10135
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Ganascie per freni di autoveicolo (modello).	10136
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Ganascia per freni di autoveicolo (modello).	10137
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Fuso a snodo per autoveicolo (modello).	10138
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Ganascia per freni delle ruote di autoveicolo (modello).	10139
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Colonnetta di fissaggio per ruota di autoveicolo (modello).	10140
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Colonnetta di fissaggio per ruota di autoveicolo (modello).	10141
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Boccola per supporti di comando dei freni di autoveicolo (modello)	10142
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Colonnetta di fissaggio per ruota di autoveicolo (modello).	10143
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Gambo a sfera per centraggio di albero di trasmissione di autoveicolo (modello).	10144
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Gambo a sfera per centraggio di albero di trasmissione di autoveicolo (modello).	10145
5 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Bullone per testa di biella di motore di autoveicool (modello).	10146
21 dicembre »	Soc. Anon. « A.F.A.S.T. », a Torino.	Calzatura a sandalo con tacco basso, con mascherina a punta aperta e formata da liste arcuate di larghezza costante, intrecciate tra loro e con un passante longitudinale mediano (modello).	10147
21 » »	Soc. Anon. « A.F.A.S.T. », a Torino.	Calzatura a sandalo per signora, con mascherina a punta aperta e formata da liste arcuate di larghezza costante, intrecciate tra loro e con un passante longitudinale mediano (modello).	10148

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
21 dicembre 1932	Soc. Anon. « A.F.A.S.T. », a Torino.	Calzatura a sandalo per signora, con mascherina a punta chiusa ed a liste arcuate di larghezza descrescente verso la parte mediana, intrecciate tra loro, e con una lista mediana prolungantesi dalla punta (modello).	10149
21 » »	Soc. Anon. « A.F.A.S.T. », a Torino.	Calzatura a sandalo per signora, con mascherina a punta chiusa ed a liste arcuate in parte di larghezza costante ed in parte di larghezza decrescente verso la zona mediana, intrecciate tra loro e con una lista mediana che si prolunga dalla punta e si collega ad una lista a fibia passante sul collo del piede (modello).	10150

Roma, addì 1° giugno 1933 - XI.

(5166) p. *Il direttore*: E. BENEDETTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** **(Elenco n. 50).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	376192	250 —	Iacobucci *Angelo* fu Emilio, dom. a Colledanchise (Campobasso), con usuf. vital. a Picciano *Luisa* fu Raffaele, dom. a Colledanchise.	Iacobucci *Cristino-Angelo-Michele* fu Emilio, dom. come contro; con usuf. vital. a Picciano *Maria-Luisa* fu Raffaele, dom. come contro
»	208753	100 —	Marussigh Pietro fu *Elio*, minore sotto la p. p. della madre Teresa Lana ved. Marussigh, dom a Udine.	Marussigh Pietro fu *Rinaldo-Elio*, minore ecc. come contro.
»	94599	215 —	Zina *Angela* fu Carlo, moglie di Benzi Guido, dom. a Cassine (Alessandria), vincolata	Zina *Ottavia-Angela* fu Carlo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	75897	440 —	Caffagni Zita fu Crisostomo, minore sotto la p. p. della madre Veroni *Alice* fu Valeriano, ved. Caffagni, dom. a Fazzano, frazione di Correggio (Reggio Emilia).	Caffagni Zita fu Crisostomo, minore sotto la p. p. della madre Veroni *Anice* fu Valeriano, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	216331	555 —	Tamarindo *Emanuele* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Ferrari Maria di Gio Batta, ved. di Tamarindo Francesco, dom. a Villanota d'Albenga (Genova).	Tamarindo *Damiano-Gio. Batta-Emanuele-Serafino vulgo Emanuele* fu Francesco, minore ecc. come contro.
3.50 %	420471	1.519 —	Patuzzi Luigia moglie di Paladino Luigi; Olga nubile; *Bice* nubile; *Gilda* nubile; Adele nubile; *Mario*, Aldo e Carlo figli del vivente Giovanni *Battista* e nascituri dal matrimonio di quest'ultimo con Tadini *Amalia* fu Aliprando, dom a Novara; tutti eredi pro-indiviso ed in parti eguali siano maschi che femmine di Angela Rossi Hayer; con usuf. vital. ad Hayer Adele fu Giulio, moglie di Brunazzo Romualdo.	Patuzzi Luigia moglie di Paladino Luigi; Olga nubile, *Beatrice* nubile; *Ermenegilda* nubile: Adele nubile; *Cesare-Mario*, Aldo e Carlo, figli del vivente *Giovanni* e nascituri dal matrimonio di quest'ultimo con Tadini *Francesca-Amalia* fu *Decio-Aliprando*, dom. a Novara; tutti eredi ecc. come contro
Cons. 5 %	354260	25 —	Cotella *Carmelina* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre *Scarsi Catterina* ved. di Cotella Luigi, dom. ad Ovada (Alessandria).	Cotella *Rosa-Carmelina* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre *Scarso Geronima-Catterina* ved. ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	85773	1.500 —	*Mercantili* Elvira di Rodolfo maritata Capurro, dom. a Genova.	*Mercatili* Elvira-*Maria* di Rodolfo ecc. come contro.
3.50 %	777570	367.50	Soluri Aurelio di Giuseppe, dom. a Gimigliano (Catanzaro).	Soluri Aurelio di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
Cons. 5 %	44657	350 —	Pezzolo Matilde fu Antonio, moglie di Valenti *Giuseppe* fu Davide, dom. a Tortona (Alessandria) vincolata.	Pezzolo Matilde fu Antonio, moglie di Valenti *Angelo-Giovanni-Giuseppe* fu Davide, domiciliato come contro, vincolata.
»	96656	145 —	Riccardo *Maria* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Cornigliano Ligure (Genova).	Riccardo *Benedetta-Maria* di Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	532147	260 —	Contessi *Martina* fu Antonio, dom. a Lovere (Bergamo).	Contessi *Daniele* fu Antonio, *minore sotto la p. p. della madre Macario Martina fu Paolo, ved. Contessi*, dom. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Littorio	21602	645 —	Masseroli *Udilia* fu Bortolo, minore sotto la tutela di Previtali Elia fu Giuseppe, dom. a Nembro (Bergamo).	Masseroli *Teresa-Udilia* fu Bortolo, minore ecc. come contro.
3.50 %	788202	52,50	Liguori *Vittoria-Concetta* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Romeo *Maria-Rosa* di Francesco, ved. Liguori, dom. a Trecchina (Potenza).	Liguori *Maria-Vittoria-Concezione (o Concetta)* fu Francesco, sotto la p. p. della madre Romeo *Rosa* di Francesco, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	390721	10 —	Boga Bianca di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Mariano Comense (Como); con usufrutto vitalizio a Boga *Giuseppe* fu Fortunato, dom. a Mariano Comense (Como).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Boga *Alessandro-Giuseppe* fu Fortunato, dom. come contro.
»	250700	910 —	Parravicini Amilcare-Enrico fu Amilcare, dom. a Morbegno (Sondrio).	Parravicini Amilcare-Enrico fu Amilcare, *minore sotto la p. p. della madre Simonini Lucia fu Rocco, ved. Parravicini*, dom. come contro.
»	514937	335 —	Baruffaldi *Rosa* di Cesare, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Introbio (Como).	Baruffaldi *Margherita-Rosa* di Cesare, minore ecc. come contro.
» Littorio	20703	1.465 —	Perra Rosina di *Giovanni*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Quartu S. Elena (Cagliari).	Perra Rosina di *Raimondo chiamato comunemente Giovanni*, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	216333	185 —	Tamarindo *Emanuele* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Ferrari Maria di Gio Batta, ved. di Tamarindo Francesco, dom. a Villanova d'Albenga (Genova) vincolata di usufrutto.	Tamarindo *Damiano-Gio-Batta-Emanuele-Serafino* fu Francesco, minore ecc. come contro.
»	208956	600 —	Gamna *Lina* di Angelo, moglie di Calderi Federico, dom. a Varallo Sesia (Novara).	Gamna *Carolina* di Angelo, moglie ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 giugno 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3382)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 158.

Media dei cambi e delle rendite

del 19 luglio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	13 —
Inghilterra (Sterlina)	63.10
Francia (Franco)	74.20
Svizzera (Franco)	365.95
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.635
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.55
Cecoslovacchia (Corona)	56.40
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.82
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.528
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.17
Olanda (Fiorino)	7.66
Polonia (Zloty)	212 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	158.75
Svezia (Corona)	3.275
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	77.925
Id. 3,50 % (1902)	76.625
Id. 3 % lordo	54.75
Consolidato 5 %	86.025
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.875
Id id. id. 1940	102.35
Id. id. id. 1941	102.375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 160.

Media dei cambi e delle rendite

del 21 luglio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	13.53
Inghilterra (Sterlina)	62.95
Francia (Franco)	74.20
Svizzera (Franco)	366 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.65
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.75
Cecoslovacchia (Corona)	56.40
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.81
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.531
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.16
Olanda (Fiorino)	7.665
Polonia (Zloty)	210 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	158.50
Svezia (Corona)	3.26
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78 —
Id 3,50 % (1902)	76.75
Id 3 % lordo	54.75
Consolidato 5 %	86.10
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.95
Id id. id. 1940	102.425
Id. id. id. 1941	102.375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 389.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 4 luglio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione: Pisenti comm. prof. Gustavo fu Pietro, per sè ed altri — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 1145, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2801 — Data: 9 gennaio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. Debito pubblico — Intestazione: Fallace Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 140, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 576 — Data: 27 marzo 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Dusi Costantino fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 710, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3352 — Data: 27 aprile 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Mayo Corrado fu Acindino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 certificato di usufrutto — Rendita: L. 14, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 giugno 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2381)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 109 posti di disegnatore e computista nel ruolo del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1933-XI, col quale fu indetto un concorso per esami a 109 posti di disegnatore e computista nel ruolo provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 2 febbraio 1933-XI;

Visti gli atti della detta Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità nel procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 109 posti di disegnatore e computista nel ruolo del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, indetto con decreto Ministeriale 9 gennaio 1933-XI:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
1	Joli Antonio, nato il 18 agosto 1906	8,625	10	18,625
2	Di Lorenzo Giacomo, nato il 14 dicembre 1908	8,625	10	18,625
3	Masulli Assunta	8,875	9	17,875
4	Caracciolo di Torchiarolo Sergianni	8	9,250	17,250
5	Di Stefano Salvatore, orfano di guerra	8,250	8,875	17,125
6	Ventrella Massimiliano	7,500	9,500	17
7	Potestà Giorgio	8,125	8,750	16,875
8	Saladino Angelo	7	9,750	16,750
9	Argento Leonardo	7,500	8,125	16,625
10	Raia Calogero	7,500	9	16,500
11	Sanna Italo	8,375	8	16,375
12	Billi Roberto	7,250	9,100	16,350
13	Schianchi Bruno	8,250	8,090	16,340
14	Allegri Torello	8,125	8,200	16,325
15	Galli Pasquale	7,250	8,900	16,150
16	Musella Carmine	8	8,125	16,125
17	Zarcone Giuseppe	7,500	8,600	16,100
18	Pedrini Dante	8,875	7,125	16
19	Ghizzoni Azio	7,375	8,550	15,925
20	Sorci Luigi	7,875	8	15,875
21	Santini Augusto	7,500	8,350	15,850
22	Iannelli Menotti Carlo	7,625	8,200	15,825
23	Tonni Oscar	8,125	7,675	15,800

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
24	Sion Mario	8	7,750	15,750
25	Ranieri Vittorio	7,750	7,950	15,700
26	Bongiorno Vito	7	8,650	15,650
27	Cannarozzo Salvatore	7,500	8,125	15,625
28	Andreini Piero	7,625	7,995	15,620
29	Giancarli Alfredo	7,125	8,485	15,610
30	Pennone Salvatore	7,875	7,725	15,600
31	Vergnano Maria Teresa, orfana di guerra	7,375	8,215	15,590
32	De Stefano Giacomo	7,625	7,965	15,590
33	Greco Francesco fu Antonio, ex combattente	7,375	8,200	15,575
34	Izzi Annibale, ex combattente decorato	7,375	8,190	15,565
35	Rossi Ernesto	7,375	8,190	15,565
36	Russo Mario	7,125	8,430	15,555
37	Brunetti Mario	7,875	7,670	15,545
38	Battaglia Eriberto	7,875	7,665	15,540
39	Papandrea Giuseppe	7,375	8,160	15,535
40	Petrucci Tullio	7	8,500	15,500
41	Alvino Giuseppe	7	8,495	15,495
42	Fazio Vincenzo	7	8,490	15,490
43	Friscia Michele	7,125	8,350	15,475
44	Bolognesi Giuseppina	7,375	8,095	15,470
45	Coruzzola Pietro	7,625	7,840	15,465
46	Fiori Giacomo	7,125	8,330	15,455
47	Pastorelli Roberto	7,625	7,815	15,440
48	Scarpa Erminio	7,375	8,060	15,435
49	Vivarelli Elisa	7,375	8,050	15,425
50	Mandara Giuseppe	8,125	7,295	15,420
51	Colognori Giovanni	7,625	7,785	15,410
52	Ricottilli Vittorio	7,125	8,280	15,405
53	Talenti Duilio	7,875	7,525	15,400
54	Guerci Luigi	7,375	8,020	15,395
55	Scaglione Francesco	7,125	8,255	15,380
56	Preitano Pietro	7,375	8	15,375
57	Baldi Giuseppina	7	8,350	15,350
58	Spagnulo Cosimo, nato il 5 maggio 1905	7	8,300	15,300
59	Calandriello Giovanni, nato il 29 luglio 1905	7	8,300	15,300
60	Chirulli Isidoro	7,750	7,530	15,280
61	Mazzei Arnaldo	7,500	7,770	15,270
62	Vulpis Giuseppe	7,500	7,765	15,265
63	Abate Nicolò, nato il 10 dicembre 1900	7,250	8	15,250
64	Tosi Guido, nato il 17 agosto 1908	7	8,250	15,250
65	Verga Salvatore	7	8,230	15,230
66	Greco Francesco di Sebastiano	7,500	7,725	15,225
67	Zambardino Vincenzo	7,250	7,970	15,220
68	Napoli Antonino	7	8,200	15,200
69	Bossi Alberto	8,125	7,060	15,185
70	Orsaia Giotto Francesco, nato il 3 aprile 1907	7,125	8,050	15,175
71	Lupi Carlo, nato il 9 luglo 1911	7,125	8,050	15,175
72	Spagnuolo Michele	7,125	8,025	15,150
73	Valente Gaetano, nato il 12 giugno 1907	7,375	7,760	15,135
74	Sparice Mario, nato il 19 settembre 1913	7,375	7,760	15,135
75	Picchioni Delfo	7,375	7,750	15,125
76	Tosti Pietro	7,125	7,980	15,105
77	Sabatini Gorgonio	7,250	7,850	15,100
78	Baldinetti Gennarino	7,750	7,300	15,050
79	Evoli Giacomo	7,750	7,250	15
80	Izzo Margherita, nata il 22 febbraio 1897	7	7,975	14,975
81	Iovini Guido, nato il 20 febbraio 1905	7	7,975	14,975
82	La Gioia Giovanni	7	7,950	14,950
83	Lanzillotta Filinto	7	7,945	14,945
84	Prosperi Mariano	7	7,940	14,940
85	Santise Giuseppe	7,250	7,675	14,925
86	Chelucci Osvaldo	7,750	7,160	14,910

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
87	Prazzoli Attilio	7	7,900	14,900
88	Credaro Silvio	7	7,880	14,880
89	Bonaldo Antonio, nato il 29 marzo 1907	7	7,875	14,875
90	Bellebarbe Virgilio, nato l'8 giugno 1911	7,500	7,375	14,875
91	Spalla Fiorenzo, nato il 26 agosto 1911	7,500	7,375	14,875
92	Muzzetto Luca, nato il 5 aprile 1906	7	7,850	14,850
93	Guaia Giosuè, nato il 12 ottobre 1906	7,250	7,600	14,850
94	Toreno Alessandro	7	7,840	14,840
95	Giacopino Luigi	7,125	7,700	14,825
96	Angiulli Mario	7,375	7,445	14,820
97	Avellone Rolando, nato l'8 marzo 1907	7,125	7,690	14,815
98	Del Gatto Luigi, nato il 17 ottobre 1914	7,125	7,690	14,815
99	Salzarulo Mario	7,125	7,685	14,810
100	Gatti Giuseppe	7,125	7,675	14,800
101	Chillè Francesco, ammogliato con prole	7,375	7,375	14,750
102	Secondo Guglielmo, celibe	7,125	7,625	14,750
103	Ceccarelli Nello, nato il 29 marzo 1902	7	7,725	14,725
104	Galofaro Cesare, nato il 24 settembre 1905	7	7,725	14,725
105	Cecere Giuseppe	7	7,720	14,720
106	Veneziano Guglielmo	7	7,700	14,700
107	Caforio Carlo Cesare	7,375	7,300	14,675
108	Molinaroli Dionigio	7,375	7,295	14,670
109	Maugeri Antonio, orfano di guerra	7,375	7,275	14,650
110	Giuliani Giulio	7	7,640	14,640
111	Tartaglia Aurelio	7	7,625	14,625
112	Marullo Gaetano	7	7,600	14,600
113	Barbera Daniele	7,250	7,300	14,550
114	Salvadori Ezio	7	7,525	14,525
115	Menditto Pietro	7	7,510	14,510
116	Trombone Nicola	7	7,500	14,500
117	Nucciarone Alberto	7,250	7,235	14,485
118	Monfrini Amedeo	7	7,480	14,480
119	Carlino Francesco, ammogliato con prole	7	7,475	14,475
120	Ligabue Bruno, ammogliato senza prole	7,125	7,350	14,475
121	Catalano Francesco, nato il 14 giugno 1903	7,125	7,325	14,450
122	Riccardi Mario, nato l'11 aprile 1911	7,125	7,325	14,450
123	Fiocca Luigi	7	7,440	14,440
124	Porta Lorenzo	7,125	7,300	14,425
125	Ricci Guido	7,125	7,295	14,420
126	Di Dio Giuseppe	7	7,410	14,410
127	Gravina Francesco Paolo	7	7,400	14,400
128	Mignosi Francesco	7,625	6,770	14,395
129	De Negri Giovanni	7	7,390	14,390
130	Pedrocco Guido	7,500	6,875	14,375
131	Purgotti Attilio	7	7,370	14,370
132	Genise Adolfo	8	6,360	14,360
133	Marangi Giovanni	7	7,355	14,355
134	Passeggio Dante	7	7,350	14,350
135	Prato Vincenzo	7	7,340	14,340
136	Pappalardo Michele	7,250	7,075	14,325
137	Ursino Wladimiro	7,500	6,820	14,320
138	Miceli Gaetano, ammogliato con prole	7,125	7,175	14,300
139	Cappagli Furio, celibe	7,375	6,925	14,300
140	Seccia Giuseppe	7,125	7,170	14,295
141	La Torre Giuseppe	7,125	7,160	14,285
142	Pezzana Carlo	7,125	7,150	14,275
143	Testa Mario	7,125	7,140	14,265
144	Oliva Salvatore, nato il 30 marzo 1907	7,125	7,125	14,250

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
145	Gatti Guglielmo, nato il 25 settembre 1908	7,375	6,875	14,250
146	Diana Adolfo	7	7,240	14,240
147	Briganti Cesare	7	7,235	14,235
148	Cipolletta Gaspare	7	7,230	14,230
149	Face Francesco	7	7,220	14,220
150	Fraschini Vincenzo	7	7,215	14,215
151	Gisondi Gaetano	7	7,210	14,210
152	Binni Gaetano	7,500	6,700	14,200
153	Dall'Orso Flavio	7,500	6,695	14,195
154	Gorini Michele ammogliato con prole	7	7,190	14,190
155	Serafini Carmelita, nubile	7	7,190	14,190
156	Manni Angelo	7,500	6,680	14,180
157	Pace Mariano, nato il 5 dicembre 1908	7,250	6,920	14,170
158	Menato Felice, nato il 14 agosto 1911	7	7,170	14,170
159	Russo Vincenzo	7,250	6,910	14,160
160	Belgiorno Libero Francesco	7	7,150	14,150
161	Agnelli Italo	7,875	6,270	14,145
162	Cosco Alfredo	7,375	6,765	14,140
163	Prencipe Italo	7,250	6,880	14,130
164	Scioldo Lorenzo	7,250	6,875	14,125
165	Riggio Gaetano	7,250	6,870	14,120
166	Vitelli Gaetano ammogliato con prole	7,125	6,985	14,110
167	Iandolo Ciro, celibe	7,125	6,985	14,110
168	Sergio Eduardo	7,125	6,975	14,100
169	Ciampolini Mario	7,125	6,970	14,095
170	Binni Francesco	7,125	6,960	14,085
171	Pocci Giuseppe	7,125	6,950	14,075
172	Gualtieri Paolo Emilio	7,500	6,570	14,070
173	De Pascalis Attilio, ammogliato con prole	7	7	14
174	Martini Gino, celibe	7	7	14
175	Forte Rodolfo	7	6,900	13,900
176	Lombardo Luigi Filippo	7	6,875	13,875
177	Pacinico Angelo	7	6,860	13,860
178	Zappalà Giovanni	7	6,850	13,850
179	De Gaetano Antonio	7	6,825	13,825
180	Piccoli Renato	7,250	6,550	13,800
181	Francia Luigi, nato il 22 novembre 1906	7,125	6,625	13,750
182	Brunialti Aldo, nato il 7 febbraio 1907	7,250	6,500	13,750
183	Cardinali Antonio	7,125	6,575	13,700
184	Beccarini Manlio	7	6,650	13,650
185	De Benedictis Mario, nato il 13 ottobre 1905	7	6,500	13,500
186	Pace Francesco, nato il 7 ottobre 1911	7	6,500	13,500
187	Colonna Salvatore	7	6,450	13,450
188	Olanda Vittorio	7	6,250	13,250
189	Sacchitella Igino	7	6,150	13,150
190	Barbagli Bruno	7	6,125	13,125
191	Ceccherini Metello	7	6,100	13,100
192	Alessi Salvatore nato il 24 maggio 1906	7	6	13
193	Ferraro Carlo, nato il 29 maggio 1906	7	6	13
194	Da Re Dorino, nato il 14 agosto 1907	7	6	13
195	Marra Adolfo Ultimo, nato l'11 gennaio 1910	7	6	13
196	Mazzoni Emilio, nato il 1° febbraio 1910	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Joli Antonio, nato il 16 agosto 1906 . punti 18.625
2. Di Lorenzo Giacomo, nato il 14 dicembre 1908 . . . . » 18.625
3. Masulli Assunta . . . . . . » 17.875
4. Caracciolo di Torchiarolo Sergianni . punti 17.250
5. Di Stefano Salvatore, orfano di guerra » 17.125
6. Ventrella Massimiliano . . . . . » 17
7. Potestà Giorgio . . . . » 16.875
8. Saladino Angelo . . . . » 16.750
9. Argento Leonardo . . . . . . » 16.625
10. Raia Calogero . . . . » 16.500
11. Sanna Italo . . . . » 16.375
12. Billi Roberto . . . . » 16.350
13. Schianchi Bruno . . . . » 16.340
14. Allegri Torello . . . . » 16.325
15. Galli Pasquale . . . . » 16.150
16. Musella Carmine . . . . » 16.125
17. Zarcone Giuseppe . . . . » 16.100
18. Pedrini Dante . . . . » 16
19. Ghizzoni Azio . . . . » 15.925
20. Sorci Luigi . . . . » 15875
21. Santini Augusto . . . . » 15.850
22. Jannelli Menotti Carlo . . . . . » 15.825
23. Tonni Oscar . . . . » 15.800
24. Sion Mario . . . . » 15.750
25. Ranieri Vittorio . . . . » 15.700
26. Bongiorno Vito . . . . » 15.650
27. Cannarozzo Salvatore . . . . . . » 15.625
28. Andreini Piero . . . . » 15.620
29. Giancarli Alfredo . . . . » 15.610
30. Pennone Salvatore . . . . . . » 15.600
31. Vergnano Maria Teresa, orfana di guerra . . . . » 15.590
32. De Stefano Giacomo . . . . . . » 15.590
33. Greco Francesco fu Antonio, ex combattente . . . . » 15.575
34. Izzi Annibale, id. decorato . . . » 15.565
35. Rossi Ernesto . . . . » 15.565
36. Russo Mario . . . . » 15.555
37. Brunetti Mario . . . . » 15.545
38. Battaccia Eriberto . . . . . . » 15.540
39. Papandrea Giuseppe . . . . . . » 15.535
40. Petrucci Tullio . . . . » 15.500
41. Alvino Giuseppe . . . . » 15.495
42. Fazio Vincenzo . . . . » 15.490
43. Friscia Michele . . . . » 15.475
44. Bolognesi Giuseppina . . . . . . » 15.470
45. Coruzzola Pietro . . . . » 15.465
46. Fiori Giacomo . . . . » 15.455
47. Pastorelli Roberto . . . . . . » 15.440
48. Scarpa Erminio . . . . » 15.435
49. Vivarelli Elisa . . . . » 15.425
50. Mandara Giuseppe . . . . . . » 15.420
51. Colognori Giovanni . . . . . . » 15.410
52. Ricottilli Vittorio . . . . . . » 15.405
53. Talenti Duilio . . . . » 15.400
54. Guerci Luigi . . . . » 15.395
55. Scaglione Francesco . . . . . . » 15.380
56. Preitano Pietro . . . . » 15.375
57. Baldi Giuseppina . . . . » 15.350
58. Spagnulo Cosimo, nato il 5 maggio 1905 » 15.300
59. Calandriello Giovanni, nato il 29 luglio 1905 . . . . » 15.300
60. Chirulli Isidoro . . . . » 15.250
61. Mazzei Arnaldo . . . . » 15.270
62. Vulpis Giuseppe . . . . » 15.265
63. Abate Nicolò, nato il 10 dicembre 1900 » 15.250
64. Tosi Guido, nato il 17 agosto 1903 . . » 15.250
65. Verga Salvatore . . . . » 15.250
66. Greco Francesco di Sebastiano . . » 15.225
67. Zambardino Vincenzo . . . . . . » 15.220
68. Napoli Antonino . . . . » 15.200
69. Bossi Alberto . . . . » 15.185
70. Orsaia Giotto Francesco, nato il 3 aprile 1907 . . . . » 15.175
71. Lupi Carlo Alberto, nato il 9 luglio 1911 » 15.175
72. Spagnuolo Michele . . . . . . » 15.150
73. Valente Gaetano, nato il 12 giugno 1907 » 15.135
74. Sparice Mario, nato il 19 settembre 1913 . . . . » 15.135
75. Picchioni Delfo . . . . » 15.125
76. Tosti Pietro . . . . » 15.105
77. Sabatini Gorgonio . . . . . . » 15.100
78. Baldinetti Gennarino . . . . . . » 15.050
79. Evoli Giacomo . . . . » 15
80. Izzo Margherita, nata il 22 febbraio 1897 . . . . » 14.975

81. Jovini Guido, nato il 20 febbraio 1905 punti 14.975
82. La Gioia Giovanni . . . . . . » 14.950
83. Lanzillotta Filinto . . . . . . » 14.945
84. Prosperi Mariano . . . . . . » 14.940
85. Santise Giuseppe . . . . . . » 14.925
86. Chelucci Osvaldo . . . . . . » 14.910
87. Prazzoli Attilio . . . . . . » 14.900
88. Credaro Silvio . . . . . . » 14.880
89. Bonaldo Antonio, nato il 29 marzo 1907 » 14.875
90. Bellebase Virgilio, nato l'8 giugno 1911 » 14.875
91. Spalla Fiorenzo, nato il 26 agosto 1911 » 14.875
92. Muzzetto Luca, nato il 5 aprile 1906 . » 14.850
93. Guala Giosuè, nato il 12 ottobre 1906 » 14.850
94. Toreno Alessandro . . . . . . » 14.840
95. Giacopino Luigi . . . . . . » 14.825
96. Angiulli Mario . . . . . . » 14.820
97. Avellone Rolando, nato l'8 marzo 1907 » 14.815
98. Del Gatto Luigi, nato il 17 ottobre 1914 » 14.815
99. Salzarulo Mario . . . . . . » 14.810
100. Gatti Giuseppe . . . . . . » 14.800
101. Chillè Francesco, ammogliato con prole » 14.750
102. Secondo Guglielmo, celibe . . . » 14.750
103. Ceccarelli Nello, nato il 29 marzo 1902 » 14.725
104. Galofaro Cesare, nato il 24 settembre 1905 . . . . » 14.725
105. Cecere Giuseppe . . . . . . » 14.720
106. Veneziano Guglielmo . . . . . » 14.700
107. Caforio Carlo Cesare . . . . . » 14.675
108. Molinaroli Dionigio . . . . . » 14.670
109. Maugeri Antonio, orfano di guerra . » 14.650

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Giuliani Giulio . . . . . . punti 14.640
2. Tartaglia Aurelio . . . . . . » 14.625
3. Marullo Gaetano . . . . . . » 14.600
4. Barbera Daniele . . . . . . » 14.550
5. Salvatori Ezio . . . . . . » 14.525
6. Menditto Pietro . . . . . . » 15.510
7. Trombone Nicola . . . . . . » 14.500
8. Nucciarone Alberto . . . . . » 14.485
9. Monfrini Amedeo . . . . . . » 14.480
10. Carlino Francesco, ammogliato con prole . . . . » 14.475
11. Ligabue Bruno, ammogliato senza prole . . . . » 14.475
12. Catalano Francesco, nato il 14 giugno 1903 . . . . » 14.450
13. Riccardi Mario, nato l'11 aprile 1911 » 14.450
14. Fiocca Luigi . . . . » 14.440
15. Porta Lorenzo . . . . . . » 14.425
16. Ricci Guido . . . . » 14.420
17. Di Dio Giuseppe . . . . . . » 14.410
18. Gravina Francesco Paolo . . . . » 14.400
19. Mignosi Francesco . . . . . » 14.395
20. De Negri Giovanni . . . . . » 14.390
21. Pedrocco Guido . . . . . . » 14.375
22. Purgotti Attilio . . . . . . » 14.370
23. Genise Adolfo . . . . . . » 14.360
24. Marangi Giovanni . . . . . » 14.355
25. Passeggio Dante . . . . . . » 14.350
26. Prato Vincenzo . . . . . . » 14.340
27. Pappalardo Michele . . . . . » 14.325
28. Ursino Wladimiro . . . . . » 14.320
29. Miceli Gaetano, ammogliato con prole » 14.300
30. Cappagli Furio, celibe . . . . » 14.300
31. Seccia Giuseppe . . . . . . punti 14.295
32. La Torre Giuseppe . . . . . » 14.285
33. Pezzana Carlo . . . . . . » 14.275
34. Testa Mario . . . . » 14.265
35. Oliva Salvatore, nato il 30 marzo 1907 » 14.250
36. Catti Guglielmo, nato il 25 settembre 1908 . . . . » 14.250
37. Diana Adolfo . . . . » 14.240
38. Briganti Cesare . . . . . . » 14.235
39. Cipolletta Gaspare . . . . . . » 14.230
40. Face Francesco . . . . . . » 14.220
41. Frascini Vincenzo . . . . . . » 14.215
42. Gisondi Gaetano . . . . . . » 14.210
43. Binni Gaetano . . . . . . » 14.200
44. Dall'Orso Flavio . . . . . . » 14.195
45. Gorini Michele, ammogliato con prole » 14.190
46. Serafini Carmelita, nubile . . . » 14.190
47. Manni Angelo . . . . . . » 14.180
48. Pace Mariano, nato il 5 dicembre 1908 » 14.170
49. Menato Felice, nato il 14 agosto 1911 » 14.170
50. Russo Vincenzo . . . . . . » 14.160
51. Belgioioso Libero Francesco . . . » 14.150
52. Agnelli Italo . . . . » 14.145
53. Cosco Alfredo . . . . . . » 14.140
54. Prencipe Italo . . . . . . » 14.130
55. Scioldo Lorenzo . . . . . . » 14.125
56. Riccio Gaetano . . . . . . » 14.120
57. Vitelli Gaetano, ammogliato con prole » 14.110
58. Iandolo Ciro, celibe . . . . . » 14.110
59. Sergio Eduardo . . . . . . » 14.100
60. Ciampolini Mario . . . . . . » 14.095
61. Binni Francesco . . . . . . » 14.085
62. Poggi Giuseppe . . . . . . » 14.075
63. Gualtieri Paolo Emilio . . . . » 14.070
64. De Pascalis Attilio, ammogliato con prole . . . . » 14
65. Martini Gino, celibe . . . . . » 14
66. Forte Rodolfo . . . . . . » 13.900
67. Lombardo Luigi Filippo . . . . » 13.875
68. Pacinico Angelo . . . . . . » 13.860
69. Zappalà Giovanni . . . . . » 13.850
70. De Gaetano Antonio . . . . . » 13.825
71. Piccoli Renato . . . . . . » 13.800
72. Francia Luigi, nato il 22 novembre 1906 » 13.750
73. Brunialti Aldo, nato il 7 febbraio 1907 » 13.750
74. Cardinale Antonio . . . . . » 13.700
75. Beccarini Manlio . . . . . . » 13.650
76. De Benedictis Mario, nato il 13 ottobre 1905 . . . . » 13.500
77. Pace Francesco, nato il 7 ottobre 1911 » 13.500
78. Colonna Salvatore . . . . . » 13.450
79. Olanda Vittorio . . . . . . » 13.250
80. Sacchitella Igino . . . . . . » 13.150
81. Barbagli Bruno . . . . . . » 13.125
82. Ceccherini Metello . . . . . » 13.100
83. Alessi Salvatore, nato il 24 maggio 1906 » 13
84. Ferraro Carlo, nato il 29 maggio 1906 » 13
85. Da Re Dorino, nato il 14 agosto 1907 » 13
86. Marra Adolfo Ultimo, nato l'11 gennaio 1910 . . . . » 13
87. Mazzoni Emilio, nato il 1° febbraio 1910 » 13

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: PUPPINI.

(5258)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.